

La nuova normativa sui RAEE desta subito alcune perplessità

Andrea Quaranta

Il 29 luglio 2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 151/2005, che ha recepito le direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. (GU n. 175 del 29-7-2005- Suppl. Ordinario n. 135).

Il D.Lgs. stabilisce misure e procedure finalizzate a **prevenire la produzione** di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), **promuoverne il reimpiego**, il riciclaggio e le altre forme di recupero, **migliorare l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature** e, infine, **ridurre l'uso di sostanze pericolose**.

Il decreto si fonda sul principio della c.d. della *responsabilità condivisa*, per cui la gestione dei rifiuti deve essere ripartita fra tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi del ciclo di vita dei materiali, dalla produzione allo smaltimento.

Il D.Lgs. n. 151/2005 si applica alle **apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)** che rientrano nelle categorie individuate nell'allegato 1 A, ***purché non siano parti di tipi di apparecchiature che non ricadono nell'ambito di applicazione del decreto stesso***.

L'**allegato 1A** contiene l'elenco, che appare come **tassativo**, delle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del decreto.

L'**allegato 1 B**, invece, individua, **a titolo esemplificativo**, un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato 1 A.

L'art. 2, comma 3, del D.Lgs. **esclude** dal suo ambito di applicazione le apparecchiature **connesse** alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le munizioni ed il materiale bellico, **purché destinati a fini specificamente militari**.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 151/2005, sono **apparecchiature elettriche ed elettroniche** quelle che:

- a. dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici, (nonché quelle che generano, trasferiscono e misurano tali campi e correnti), che

- b. appartengono alle categorie di cui all'allegato I A e che
- a. sono progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.

La successiva lett. b) definisce i **RAEE** *“le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 22/97, **inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene**”*.

Ai RAEE veri e propri, il D.Lgs. contrappone le *AEE usate*, vale a dire le apparecchiature elettriche ed elettroniche che *“il detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una apparecchiatura di tipo equivalente, affinché quest'ultimo possa valutare, prima di disfarsene, il possibile reimpiego ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b)”*.

Il **produttore**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. m), del D.Lgs., è definito come **chiunque**, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzataⁱⁱ:

- 1) **fabbrica e vende** apparecchiature elettriche ed elettroniche **recanti il suo marchio**;
- 2) **rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori** (in questo caso, il rivenditore, **non** è considerato "produttore" **se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1)**;
- 3) **importa o immette per primo**, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche **nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione**, anche mediante vendita a distanza.

Chi produce **AEE destinate esclusivamente all'esportazione è produttore solo ai fini** degli articoli 4 (progettazione dei prodotti), 13 (obblighi di informazione) e 14 (Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE).

Infine, ai fini del D.Lgs. n. 151/2005, **non è considerato produttore** chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un **accordo finanziario**ⁱⁱⁱ, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3).

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. n), infine, il **distributore** è il *“soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 che, nell'ambito di un'attività*

commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b)".

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs., i **distributori**:

- assicurano, al momento della fornitura di una nuova AEE destinata ad un nucleo domestico, il **ritiro gratuito**, in ragione di uno contro uno, della **apparecchiatura usata**, a condizione che la stessa sia di **tipo equivalente** e abbia svolto le **stesse funzioni** della nuova apparecchiatura fornita (art. 6, comma 1, lett. b);
- provvedono alla **verifica del possibile reimpiego** delle apparecchiature ritirate ed al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle valutate non suscettibili di reimpiego (art. 6, comma 1, lett. b) ^{iv};
- **indica**, ai sensi dell'art. 10, comma 2, **separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo** per la gestione dei rifiuti storici;
- **fornisce le informazioni** di cui all'art. 13, comma 1, nel caso in cui, tenuto conto della tipologia dell'AEE, non sia prevista la fornitura delle istruzioni.

Tuttavia, la maggior parte degli **obblighi** e degli **oneri finanziari** introdotti dal D.Lgs. gravano sui **produttori**.

Questi ultimi (o i terzi che agiscono in loro nome), infatti, oltre a dover organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, adeguati sistemi di raccolta separata dei RAEE professionali (art. 6, comma 3. Per quelli provenienti dai nuclei domestici è prevista solo una possibilità – art. 6, comma 1, lett c), devono:

- provvedere al **ritiro** e all'**invio ai centri di trattamento** dei RAEE raccolti (art. 7);
- istituire, su base individuale o collettiva, **sistemi di trattamento e di recupero** dei RAEE provenienti dalla raccolta separata (artt. 8 e 9);
- fornire le **informazioni** di cui all'art. 13;
- iscriversi al **Registro nazionale** dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE (art. 14);

- **finanziare** il funzionamento del **Comitato di vigilanza e controllo** di cui all'art. 15.

Inoltre, i produttori sono tenuti a **garantire il finanziamento della gestione dei RAEE**, in ordine alle cui modalità occorre fare una distinzione:

1. **RAEE provenienti dai nuclei domestici.**

1.1. Il finanziamento delle operazioni di trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei **RAEE storici** è a carico dei **produttori** presenti sul mercato **nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi**, in proporzione alla rispettiva quota di mercato^v nell'anno solare di riferimento (i produttori adempiono al predetto obbligo istituendo *sistemi collettivi* di gestione dei RAEE);

Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1 A, fino al 13 febbraio 2013 il produttore può indicare esplicitamente all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici (art. 10).

1.2. Il finanziamento delle operazioni di trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei **RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005**, è a carico del **produttore** che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data (il produttore adempie al predetto obbligo individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato).

A differenza di quanto avviene nel caso dei RAEE storici, il produttore non può indicare separatamente all'acquirente, al momento della vendita, i relativi costi di raccolta, di trattamento e di smaltimento (art. 11).

2. **RAEE professionali.**

2.1. Per i **RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005**, detto finanziamento è a carico del **produttore** nel caso di fornitura di una nuova

apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita ovvero è a carico del **detentore** negli altri casi (art. 12).

- 2.2. Per quelli **immessi nel mercato dopo il 13 agosto 2005**, il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento è a carico del **produttore** che ne assume l'**onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data**. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, il produttore adempie agli obblighi di cui ai punti sub 2.1. e 2.2. individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato.

In sostanza, per i **rifiuti nuovi**, siano essi professionali o provenienti dalle utenze domestiche, il legislatore ha previsto una **responsabilità finanziaria individuale del produttore**, il quale sarà responsabile del finanziamento delle operazioni di trasporto, trattamento, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile, imputabili esclusivamente ai rifiuti derivanti dai propri prodotti, e potrà **scegliere** se adempiere a tale obbligo **individualmente**, o partecipando ad un **sistema collettivo** (consorzio).

Per i rifiuti **storici** provenienti dai **nuclei domestici**, invece, il legislatore ha optato per un sistema di **responsabilità collettiva**, mentre per quelli **professionali** il finanziamento dei costi graverà sui **produttori**, nel momento in cui sostituiranno il prodotto con uno nuovo equivalente. Altrimenti, l'onere del finanziamento e della corretta gestione ricadrà sui **detentori**.

Il decreto prevede, infine, che i titolari degli impianti di stoccaggio, di trattamento e di recupero di Raee, **autorizzati** ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e **in esercizio** alla data di entrata in vigore del D.Lgs.), presentino, se necessario, **domanda di adeguamento** alle prescrizioni di cui agli allegati 2 e 3, entro **tre mesi** dall'entrata in vigore del decreto, ed **adeguino** gli impianti entro **dodici** mesi dalla presentazione della domande.

Queste, in estrema sintesi, sono le principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 151/2005, il quale, tuttavia, non manca di suscitare alcune perplessità.

In primo luogo non sembra opportuno l'inserimento della definizione di AEE usate, destinate al reimpiego – e, quindi, non soggette alla normativa sui rifiuti – in quanto non conforme alla direttiva, che si riferisce sempre a RAEE destinati al reimpiego. È molto probabile che, sul punto, sarà aperta una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia^{vi}.

In secondo luogo, mancano dei criteri per distinguere, in concreto, i RAEE domestici da quelli professionali: si tratta di una differenza non da poco, se solo si considera che i costi della raccolta dei RAEE professionali sono a carico dei produttori^{vii}.

Infine, sembra difficile prevedere che i centri di raccolta pubblici potranno avere entro agosto 2006, la capienza sufficiente a rendere possibile i conferimenti gratuiti previsti.

Per tale motivo, la Conferenza aveva suggerito di **affiancare** ai centri di raccolta pubblici, gli impianti privati di stoccaggio, trattamento e recupero di RAEE autorizzati ai sensi degli artt. 27, 28, 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97^{viii}.

Per un approfondimento, v. L. Prati, *Entra in vigore il Decreto Legislativo sui RAEE*, in corso di pubblicazione sulla rivista *Ambiente & Sviluppo*, IPSOA.

ⁱ Le lett. o), p) e q) specificano che sono

o) "Rae provenienti dai nuclei domestici": i Rae originati dai nuclei domestici e i Rae di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;

p) "Rae professionali": i Rae prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera o);

q) "Rae storici": i Rae derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005;

ⁱⁱ Compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185

ⁱⁱⁱ Quest'ultimo è definito, dall'art. 3, comma 1, lett. s), come "qualsiasi contratto o accordo di prestito, di noleggio, di affitto o di vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità di trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura".

^{iv} A differenza della Direttiva europea, la bozza del D.Lgs. assume che ciò che il commerciante (distributore) ritira sia un *apparecchio usato*, e non un rifiuto, e che solo a seguito della verifica del *possibile reimpiego* vi possa essere eventualmente la generazione di un rifiuto da parte dell'esercizio commerciale. Tale norma sembra perseguire lo scopo di evitare che in punto di vendita di AEE possa essere configurato come "messa in riserva" di rifiuti prodotti da terzi (che deve essere autorizzato).

^v Calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura.

^{vi} La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, aveva proposto, per evitare questo problema, di alleggerire gli adempimenti amministrativi derivanti dal trasporto dei RAEE effettuato dalla distribuzione, in base alla considerazione che la direttiva prevede che i distributori assicurino il ritiro gratuito dei RAEE, in ragione di uno a uno, da conferire ai centri di raccolta gratuitamente.

Per tale motivo, la Conferenza proponeva di eliminare la definizione di AEE usati e di inserire l'art. 6, comma 1*bis*, in base al quale *"I distributori e i terzi che agiscono a loro nome che, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura, assicurano il ritiro gratuito dei RAEE di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, da conferire ai centri di raccolta gratuitamente, usufruiscono, ai sensi del DLGS 22/97 articoli 4 e 25, di semplificazioni amministrative per la raccolta e trasporto dei RAEE. In particolare non sono soggetti all'obbligo di comunicazione annuale al catasto, alla tenuta dei registri di carico e scarico ed alla tenuta del formulario sulla base di specifiche intese. Le iscrizioni all'Albo per la raccolta e trasporto effettuato da detti soggetti saranno sottoposte sia a semplificazioni procedurali sia all'esenzione dalla prestazione di garanzie finanziarie."*

^{vii} Su questo specifico punto la Conferenza unificata ha proposto l'introduzione di un elenco, a titolo non esaustivo, solo per qualità sulla base delle tipologie elencate nell'allegato 1B.

^{viii} La Conferenza, inoltre, aveva suggerito di **chiarire**, in modo definitivo, che i centri di raccolta pubblici si configurano come centri per il raggruppamento di rifiuti urbani per frazioni omogenee, operazione quella del raggruppamento che rientra nella fase di raccolta come definita all'art.6 c.1 lettera e) del D. Lgs 22/97. (in sostanza, proponeva la sostituzione della definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. t) ("centri di raccolta di Raae". *spazi, locali e strutture per la raccolta separata ed il deposito temporaneo di Raae predisposti dalla pubblica*

amministrazione o, su base volontaria, da privati con la seguente: "Spazi, locali e strutture per la raccolta separata dei RAEE che si configurano esclusivamente come attività di raggruppamento di rifiuti urbani per frazioni omogenee, la quale rientra nella fase di raccolta come definita all'art. 6 c. 1 lettera e) del D.Lgs. 22/97, predisposti dalle Pubbliche Amministrazioni."